



# Wortprotokoll

der 2. Sitzung vom 29. Dezember 1956

# Resoconto integrale

della seduta n. 2 del 29 dicembre 1956

III. Legislatur  
III legislatura  
1956 - 1960



# CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO

## LANDTAG BOZEN

### III. Legislatura

### III. Legislaturperiode

## SEDUTA 2<sup>a</sup><sub>te</sub> SITZUNG

29-12-1956

### INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge provinciale N. 42: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1957"; . . . . .	Pag. 3	Landesgesetzentwurf Nr. 42: „Ermächtigung zur provisorischen Haushaltsgebarung für das Rechnungsjahr 1957“; . . . . .	Seite 3
Disegno di legge provinciale Nr. 43: "Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956"; . . . . .	" 3	Landesgesetzentwurf Nr. 43: „Dritte Verfügung zur Abänderung des Haushaltsplanes für das Finanzjahr 1956“; . . . . .	" 3
Ratifica della delibera N. 1484 del 18-10-1956, presa dalla Giunta provinciale a sensi dell'art. 48, punto 7 dello Statuto di Autonomia: "Acquisto del compendio patrimoniale denominato "ex proprietà Rota", di Prato Isarco"; . . . . .	" 7	Genehmigung des vom Landesauschuß im Sinne des Art. 48, Punkt 7 des Autonomiestatutes gefaßten Beschlusses Nr. 1484 vom 18. 10. 1956: „Ankauf des sogenannten ehemaligen „Rota-Besitzes“ in Blumau“; . . . . .	" 7
Ratifica della delibera N. 1505 del 18-10-1956, presa dalla Giunta provinciale a sensi dell'art. 48, punto 7 dello Statuto di Autonomia: "Cessione terreno Ente Fiera/Provincia per costruzione padiglione officine-scuola ed esposizioni"; . . . . .	" 8	Genehmigung des vom Landesauschuß im Sinne des Art. 48, Punkt 7 des Autonomiestatutes gefaßten Beschlusses Nr. 1505 vom 18. 10. 1956: „Grundabtretung seitens der Messekörperschaft an die Provinz zwecks Errichtung einer Lehrwerkstätten- und Ausstellungshalle“; . . . . .	" 8
Ratifica della delibera N. 2090 del 6-12-1956, presa dalla Giunta provinciale a sensi dell'art. 48, punto 7 dello Statuto di Autonomia: "Impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della legge regionale concernente agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito per violazioni dell'art. 73 della legge costituzionale 26-2-1948 N. 5: conferimento della difesa legale della Provincia all'Avv. Dr. Karl Tinzi in Bolzano"; . . . . .	" 8	Genehmigung des vom Landesauschuß im Sinne des Art. 48, Punkt 7 des Autonomiestatutes gefaßten Beschlusses Nr. 2090 vom 6. 12. 1956: „Anfechtung vor dem Verfassungsgerichtshof des Regionalgesetzes über Kreditleichterung für die kleinen und mittleren Industrieunternehmen der Region, wegen Verletzung des Art. 73 des Verfassungsgesetzes vom 26. 2. 1948 Nr. 5 — Erteilung der Rechtsvertretung der Provinz an R. A. Dr. Karl Tinzi in Bozen“; . . . . .	" 8
Interrogazioni ed interpellanze; . . . . .	" 16	Anfragen und Interpellationen. . . . .	" 16

PRESIDENZA del VICEPRESIDENTE: Avv. Bertorelle  
VORSITZ des VIZEPRÄSIDENTEN:

Ore 9,40 Uhr.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

PLAIKNER (Segretario - S.V.P.): (Appello nominale, lettura del processo verbale — Namensaufruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls)

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? E' approvato. Segue la lettura del processo verbale della seduta del 15 dicembre 1957.

PLAIKNER (Segretario - S.V.P.): (legge il processo verbale — liest das Protokoll).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? E' approvato. Si passa al punto **primo all'ordine del giorno**: "Disegno di legge provinciale N. 42: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1957,.. La parola al relatore.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): (Legge la delibera della Giunta — liest den Beschluß des Landesausschusses).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): (legge la relazione — liest den Bericht der Kommission).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale; la parola a Molignoni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Voglio fare solo una modestissima osservazione diretta alla Giunta, al Presidente della Giunta ed all'Assessore alle finanze, se mai. E' relativa alla questione della delibera: secondo me, poche righe di relazione dovevano accompagnare il progetto di legge relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La delibera non mi sembra sia sostitutiva di queste poche righe di relazione. Questo dico, per una questione formale e sostanziale ad un tempo. Ci auguriamo che per l'avvenire non avvenga più.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Va bene.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Pongo in votazione la chiusura della discussione generale. Chi è d'accordo? Unanimità.

Art. 1.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Mi dichiaro d'accordo di abbreviare questo periodo di un mese, era solo stato posto per prudenza massima, ma sono anch'io convinto che fino al 30 marzo avremo il bilancio.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' d'accordo l'Assessore alle finanze?

RIZZI (Assessore alle finanze - D.C.): D'accordissimo.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Pongo in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2: è approvato all'unanimità.

Si procede alla votazione della legge.

(Votazione per scrutinio segreto — Geheimabstimmung).

Esito della votazione: 19 votanti: 18 si ed una scheda bianca.

Il disegno di legge "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1957,.. è approvato.

Si passa al **secondo punto all'ordine del giorno**: "Disegno di legge provinciale N. 43: Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956,.. La parola al relatore.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): (Legge la relazione della Giunta — liest den Bericht des Landesausschusses).

MOLIGNONI (P.S.D.I.): (Legge la relazione della Commissione — liest den Bericht der Kommission).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Volevo solo fare una domanda. Com'è detto nella relazione in seno alla Commissione alle finanze sono sorte delle perplessità circa la proposta della Giunta di introdurre questo art. 124 bis con la cifra proposta in 2 milioni sotto la denominazione "Per coprire le maggiori spese di carattere riservato che il Presidente della Giunta ha da affrontare nell'esercizio in corso,.. Non era presente né il Presidente della Giunta né l'Assessore alle finanze in quella sede ed allora ci siamo riservati di chiedere qui in Consiglio al Presidente della Giunta provinciali maggiori spiegazioni cir-

ca questa proposta, in maniera da poter avere un'esatta idea di quello che si intende fare e quindi decidere in merito.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Questa spesa di due milioni è già stata a suo tempo approvata dal Consiglio provinciale; quando abbiamo approvato il bilancio questo importo di due milioni era inserito nella voce: "*Spese di rappresentanza del Presidente*," e si trattava, come tutti sappiamo, di una spesa che si doveva affrontare in quanto era stato nominato il vescovo Forer a Bolzano, spesa che riteniamo assolutamente di competenza del Presidente, cioè una spesa di rappresentanza per dimostrare al Vescovo il nostro dovuto rispetto. Era stata acquistata a questo scopo una macchina che doveva servire al Vescovo, che deve fare le visite in tutti i villaggi ed in tutti i centri fuori città e non si può pretendere che faccia queste visite a piedi e perciò abbiamo detto facciamo questa spesa per venire incontro al neo eletto Vescovo. Inoltre vi erano le spese per l'ammobigliamento dell'appartamento ed abbiamo anche noi contribuito a tale spesa oltre alla Curia di Trento che ha contribuito da parte sua, e qualche cosa ha dato il Comune di Bolzano. Questa spesa che era stata inserita nel bilancio sotto "*Fondo a disposizione del Presidente*," non è stata registrata dalla Corte dei Conti, la quale disse che non è una spesa direttamente di interesse provinciale e quindi non può essere fatta sotto quella dizione. La Corte dei Conti ci ha suggerito la dizione "*Spesa di carattere riservato al Presidente della Giunta*,". Credo che, avendo già una volta il Consiglio deliberato la spesa, oggi si tratta solo di un atto formale, cioè modifichiamo solo la dizione affinché quella deliberazione possa essere registrata dalla Corte dei Conti. Non si tratta di una nuova spesa, ma di una spesa già deliberata dal Consiglio, il quale sapeva che si è aumentato il fondo di rappresentanza del Presidente per questo scopo, perché è stato detto chiaramente in Consiglio. Quindi non è stato nascosto nulla e da parte mia prendo la piena responsabilità di fare questa spesa da parte della Provincia di Bolzano. Prego il Consiglio di approvare questo articolo, essendo già stato una volta approvata la relativa spesa; si tratta di una formalità più che altro.

NARDIN (P.C.I.): Non vorrei sollevare del malessere per la questione esposta dal Presidente della Giunta provinciale, però mi siano permesse alcune osservazioni. Anzitutto un rilievo: non sapevo che nelle prerogative e nelle finalità della Corte dei Conti vi fosse anche quella di andare ad insegnare i trucchi alle amministrazioni provinciali per far passare determinate spese. E' una novità che scopro oggi e mi fa vedere la Corte dei Conti, o almeno la sezione di Bolzano, sotto un aspetto diverso. Credevo che tali suggerimenti, sono ingenuo indubbiamente, non dovessero provenire dagli organi della Corte dei Conti, ma che già di trucchi di questo

genere ce n'erano in atto abbastanza senza bisogno di ulteriori insegnamenti. Forse un giorno mi prenderò la cura di invitare qualche Deputato al Parlamento a presentare una interpellanza, chiedendo se la Corte dei Conti ha questa nuova prerogativa di insegnare come si deve fare a far passare determinate spese o alle Province autonome o alle Regioni ecc. E' strana cosa, questo è in contrasto con certe obiezioni rigide e formali che molte volte la Corte dei Conti a Roma, a Trento ed anche a Bolzano adduce per impedire l'attuazione di determinate delibere o la registrazione di determinati atti amministrativi. Ma venendo alla questione sostanziale, guardate io posso capire che un evento qual'è stata la nomina del Vescovo di Bolzano, mons. Forer, nomina desiderata dai credenti altoatesini non facenti parte della giurisdizione della curia di Bressanone, di fronte a questo evento capisco che l'amministrazione provinciale non può disinteressarsi ed è giusto ed opportuno che intervenga con qualche cosa di tangibile qual'è stato il dono offerto al Vescovo Forer. Spero che il clero altoatesino sottoposto alla giurisdizione di Mons. Forer sappia nella pratica apprezzare l'opera di questo Vescovo, come ha dimostrato l'amministrazione provinciale di Bolzano perché mi consta che non tutte le acque siano chete in seno al clero altoatesino di fronte a Mons. Forer. Però considero e voglio considerare questo come un atto eccezionale, perché da un punto di vista di principio è difficile arrivare a sostenere che la amministrazione provinciale di Bolzano deve intervenire con dei contributi finanziari a favore della curia vescovile di Trento o di Bressanone, in particolare nei confronti della curia vescovile di Trento, e qui parlo dal punto di vista esclusivamente finanziario, non mi consta che l'amministrazione provinciale di Bolzano debba intervenire finanziariamente, perché se c'è una curia abbastanza solida dal punto di vista economico finanziario in Italia, questa è la curia vescovile di Trento. D'accordo, il piangere miseria non è solo dei poveri o dei grandi evasori fiscali, il piangere miseria sarà anche di qualcun altro, però io dico: consideriamo questo come un atto eccezionale, non vorrei che sotto le voci più disparate, più o meno suggerite dalla Corte dei Conti o da altri organismi, non vorrei che in pratica anno per anno l'amministrazione provinciale di Bolzano si sentisse in obbligo di contribuire con contributi ordinari al mantenimento dell'esercizio esplicato da Mons. Forer in Provincia di Bolzano e quindi dalla curia di Trento. Perché sotto questo aspetto non credo che ci debba essere alcuna giustificazione; si è rigidi nell'invocare molte volte l'art. 312 della legge comunale e provinciale, quando si viene a dire che le spese facoltative dei Comuni e delle Province devono avere per oggetto servizi ed uffici di pubblica utilità, si è molto rigidi certe volte, anche qui alla Giunta provinciale, e ne parleremo poi in sede di discussione di interrogazioni e interpellanze a questo proposito. Si è molto rigidi a que-

sto riguardo, ma lo si invochi sempre allora questo principio, perché non mi risulta che una spesa di questo genere, che può essere accettata come spesa eccezionale, non mi risulta che debba essere accettata come spesa ordinaria a favore di un'attività che, se pure importante, tuttavia esula da quei servizi ed uffici di utilità pubblica per cui esistono i Comuni e le Provincie. Quindi, posso essere d'accordo con questo stanziamento, considerandolo però eccezionale, sarò sempre contrario nel futuro, quando mi accorgerò che l'amministrazione provinciale vorrà contribuire normalmente a queste attività, che, se pure importanti, esulano dalle nostre prerogative quale amministrazione provinciale. Perché noi abbiamo altri settori, parimenti importanti, dove si deve dirigere il nostro intervento, ed è lì che noi dobbiamo operare e non in settori che possono finanziare sufficientemente la propria attività. Se la curia vescovile di Trento o un domani la curia vescovile di Bressanone avanzassero delle precise richieste a questo riguardo, allora consentano le curie vescovili di Trento e di Bressanone all'amministrazione provinciale di fare un'indagine sulla loro consistenza patrimoniale e finanziaria, al fine di renderci conto delle loro difficoltà finanziarie, ma senza di questo non si possono chiedere a cuor leggero i milioni dell'amministrazione provinciale che sono i milioni dei contribuenti.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Non è certamente questa la sede per discutere a fondo il problema sollevato dal cons. Nardin. Tuttavia mi sembra necessario qualche risposta sul piano strettamente giuridico, senza voler affrontare in pieno l'argomento e ad esaurire la trattazione di questo argomento. Mentre anche il cons. Nardin si è dichiarato d'accordo nel merito e tutti siamo d'accordo per questo intervento, così come è adesso prospettato, sul piano giuridico vorrei far presente che abbiamo l'art. 231 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 il quale al punto 4 dice: *"Sono sottoposti all'Amministrazione provinciale gli interessi dei diocesani quando, a termine delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa,,*

Ora qui è stabilito un principio, cioè che gli interessi dei diocesani siano salvaguardati e curati dalla amministrazione provinciale in quanto una legge qualsiasi chiami i diocesani come tali a sopperire a qualche spesa; quindi si tratta in sostanza di poter far richiamo ad una legge come tale. In merito ad un obbligo analogo dei Comuni, cioè all'obbligo dei Comuni di intervenire in via sussidiaria come parrocchiani per la cura d'anime nella loro circoscrizione, in merito a questo obbligo dei Comuni vi è stato un chiarimento del Ministero di Grazia e Giustizia in una circolare del 9 luglio 1932 dove si precisa che determinati articoli di leggi austriache, — precisamente gli articoli 35 e 36 della legge austriaca del 7 maggio 1874, — sono rimasti in vigore. Questi articoli in sostanza sanciscono il prin-

cipio che i Comuni hanno l'obbligo di intervenire in via sussidiaria, laddove si tratta di soddisfare alle esigenze del culto, sia per quanto concerne gli edifici del culto sia per quanto concerne il funzionamento dei servizi del culto, sia infine per quanto concerne il sostentamento del clero avente cura d'anime. Ora, in questi articoli della legge del 1874 si fa richiamo a sua volta alle leggi esistenti e concernenti la materia ecclesiastica. Fra queste leggi esiste anche una norma, la quale per quanto concerne la diocesi afferma il principio di un intervento sussidiario della Provincia, allora del "Land,, per queste stesse esigenze. Quindi in linea giuridica si tratta di affermare che la Provincia è facoltizzata ad intervenire in via sussidiaria, cioè in quanto non si possa provvedere con i mezzi disponibili dell'ente ecclesiastico interessato, per il fabbisogno della cura d'anime, in quanto interessa la diocesi della Provincia. Questo principio è sancito in linea generale in leggi austriache che sono richiamate in vigore in articoli, anche di una legge austriaca, articoli i quali a sua volta sono stati dichiarati espressamente ancora in vigore, nonostante la entrata in vigore della legge comunale e provinciale e del testo unico sulla finanza locale, secondo una circolare del Ministro della Giustizia.

**NARDIN (P.C.I.):** La circolare non fa legge!

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Prendo la parola per rendere conto, in seduta pubblica di Consiglio, della mia astensione in sede di Commissione legislativa e non intendendo con questo entrare nel merito e discutere della bontà o della non bontà dello stanziamento, e neppure delle ragioni pubbliche, più o meno esistenti, che giustificano lo stanziamento. E non faccio ricorso a leggi austriache, italiane od altro. Mi sono astenuto solo per questo e per questo mantengo la mia astensione: perché non approvo e non posso approvare da un punto di vista morale, il ricorso fatto ad una forma di cui non siete responsabili perché vi è stata suggerita, ad un trucco. La responsabilità sarebbe più di chi ha suggerito che non di quello che ha accettato il suggerimento; per quanto, responsabilità si potrebbe accertare da una parte e dall'altra. Il ricorso ad un mascheramento della spesa non lo posso accettare. Quella dizione: "di carattere riservato,, per un ente pubblico non dovrebbe esistere; accettavo la dizione, che sarebbe stata legittima "spesa eccezionale,, e come tale non avrei avuto da sollevare la benché minima eccezione. Questa la ragione della mia astensione di ieri e di oggi.

**PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.):** Vorrei solo respingere il concetto espresso dal cons. Nardin. Qui non si tratta di un trucco, assolutamente no, perché già nell'ultima seduta dove abbiamo deliberato questa spesa del bilancio, tutti sapevano perché si faceva questa spesa. Non è quindi un trucco; se noi abbiamo trattato con la Corte, questo è una cosa normale. Quando la Corte

dice che la spesa deliberata non può essere affrontata in questa maniera e suggerisce la via giusta la cosa è assolutamente legale. La Corte può senz'altro dare indicazioni come si potrebbe fare passare una determinata spesa.

Per quanto riguarda le eventuali spese ordinarie che si interebbero fare in questo campo io dico questo: noi come Provincia abbiamo sempre la possibilità di fare qualche spesa facoltativa, se il Consiglio è d'accordo di fare una spesa per uno scopo o l'altro, una spesa facoltativa, nessuno ce lo può negare, perché basta vedere i bilanci delle Provincie normali che fanno tutt'altro che spese facoltative di questo tipo, e ciò che è lecito per le Provincie normali credo che sia lecito anche per la nostra Provincia con uno Statuto speciale e con potestà legislative. Quindi non vedo la impossibilità di inserire una spesa di questo tipo, se non la facciamo ordinaria la facciamo facoltativa, ciò che abbiamo sempre il diritto di fare.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione la chiusura della discussione generale. E' approvata con uno astenuto.

Art. I.

**NARDIN (P.C.I.):** Dopo le dichiarazioni del Presidente della Giunta mi pare di dover aggiungere questo. Anzitutto mi pare di capire che l'amministrazione provinciale di Bolzano intenda non considerare questo primo contributo quale contributo di carattere eccezionale, ma intenda assicurarli per il futuro. L'Assessore Panizza — esperto in queste cose — fa segno di sì, quindi è una doppia conferma che proviene dall'una e dall'altra delle parti linguistiche rappresentate nella Giunta provinciale. Allora devo dire che non posso essere d'accordo perché l'obbiezione fatta dal Presidente della Giunta provinciale, che dice che quando il Consiglio vuole stabilire una spesa facoltativa lo può fare per qualsiasi scopo, io dico di no! No, signor Presidente, perché allora a che cosa servono le leggi e gli Statuti?! Lo Statuto di autonomia indica i settori di competenza primaria e secondaria dell'amministrazione provinciale, e sotto questo aspetto il nostro bilancio deve uniformarsi nel senso che ci sono spese obbligatorie, spese facoltative ecc., secondo anche le prerogative della nostra amministrazione provinciale autonoma. Ma poi c'è anche in vigore la legge comunale e provinciale e io citavo prima l'art. 312, il quale afferma testualmente che le spese facoltative dei Comuni e delle Provincie devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini delle rispettive circoscrizioni amministrative. Lo Statuto di autonomia non prevede che l'amministrazione provinciale può operare nel settore del culto, nel senso di contribuire alla normale gestione delle curie; quindi come spesa ordinaria neanche parlare! Come spesa facoltativa ditemi voi se questo deve essere considerato un ufficio o servizio di pub-

blica utilità? Non credo! Né vale l'argomentazione del dott. Benedikter che invoca le leggi austriache, che non sono in vigore qui, ed invoca una circolare la quale non fa legge, lo sappiamo molto bene se mai sarà riferita ai Comuni ma non alle Provincie. I Comuni nella legge comunale e provinciale hanno determinati obblighi nei confronti del culto e quindi una circolare esplicativa relativamente a questi obblighi può consentire una migliore attività da parte delle amministrazioni comunali in questo settore. Ma per quanto riguarda le attività ed i doveri delle Provincie nei confronti di queste attività, rispettabili finché volete, non mi pare che si possa derogare da quanto previsto dalle leggi. La circolare, anche se parlasse di Provincie, cosa di cui dubito, non fa legge.

**PANIZZA (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.):** E' una norma!

**NARDIN (P.C.I.):** No, la circolare non fa legge. C'è un avvocato qui presente e potrà dirlo meglio di me. E' una cosa ormai scontata credo, nel nostro paese; purtroppo si agisce molto in base a circolari in Italia, le quali molte volte eludono la legge e fanno eludere le leggi, ma che noi correttamente dobbiamo invocare un principio di questo genere non mi pare. Quindi, per concludere, io su questa strada non ci sono, per conto mio se la curia di Trento vuole dei contributi, consenta a noi di vedere in che misura ha bisogno dei nostri contributi, perché noi, a nome dei contribuenti, possiamo eventualmente erogare o meno il pubblico denaro, ma fino a che questo non avviene consentitemi di dire che dobbiamo opporci a far sì che cose di questo genere avvengano e da un punto di vista di principio e da un punto di vista di metodo e di sostanza. Per cui, dal momento che non si considera eccezionale questo contributo, che se fosse stato definito tale e limitato al carattere eccezionale, lo avrei anche approvato, perché devo considerare pure la questione nel complesso della situazione nella quale viviamo ed operiamo; ma dal momento che questo carattere di eccezionalità non c'è e si vuole considerare questo come un primo contributo dei contributi di carattere ordinario che sotto le voci più diverse saranno inserite nel bilancio a questo riguardo, mi asterrò.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Per chiarire che ho citato la circolare non perché ritenga che la circolare faccia legge, ma perché la circolare come tale, (da me a suo tempo anche portata a conoscenza dei membri della Commissione legislativa agli affari generali in occasione della discussione della legge sull'ordinamento dei Comuni), non fa altro che chiarire che determinate disposizioni di legge austriache sono rimaste in vigore nonostante l'entrata in vigore del testo unico della finanza locale e si riferisce solo ai Comuni.

**NARDIN (P.C.I.):** Ecco! Non alla Provincia!



**BENEDIKTER (S.V.P.):** Cioè l'art. 5 lettera "1., del testo unico della finanza locale fa salvi tutti gli obblighi imposti ai Comuni da disposizioni di legge, e qui la circolare precisa che in questi obblighi imposti da disposizioni di legge sono compresi anche quelli dipendenti dalle disposizioni della legge austriaca citata, che è da ritenersi ancora in vigore, ecc. E precisa che non occorre dilungarsi che la estensione della legge comunale e provinciale, operata con decreto reale dell'11 gennaio 1928 N. 9, alle nuove Provincie non ha modificato nulla agli obblighi imposti ai Comuni dalle disposizioni ex regime, poiché queste leggi non sono state abrogate esplicitamente. Mentre è noto — continua — che la materia "oneri di culto, non è stata mai completamente disciplinata dalle leggi comunali e provinciali italiane. Con questa precisazione intendevo dire che, data l'esistenza dell'articolo da me citato della legge testo unico del 1915 N. 231 e data la permanenza in vigore delle leggi austriache che regolano gli oneri di culto in genere e non solo per i Comuni, ho affermato, senza voler entrare oltre nell'argomento, perché mi sembra che usciremmo largamente dalla cornice di questa discussione, ho affermato che esistono disposizioni le quali impongono analoghi obblighi sussidiari alle Provincie in merito alla cura d'anime e che quindi il richiamo fatto all'articolo 231 del testo unico del 1915, in questo caso possa essere anche fatto validamente valere, ma prescindiamo senz'altro, per questa spesa che stiamo per deliberare, da questa argomentazione; noi affermiamo che quando si tratta di intervenire in via sussidiaria per la cura d'anime, si tratti di un servizio di utilità pubblica e che questo stesso servizio possa essere compreso anche sotto il titolo di assistenza, in quanto si tratta di assistenza religiosa. Abbiamo precedenti legislativi di questo genere in cui si prevedevano sussidi per lo stesso scopo sotto il titolo di assistenza religiosa, precedenti legislativi nella legislazione della Repubblica italiana e della Regione siciliana.

**NARDIN (P.C.I.):** Le anime non si curano con i milioni, almeno la mia non ne ha bisogno!

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione l'art. 1. E' approvato a maggioranza.

Art. 2. E' approvato con 1 astenuto.

Pongo in votazione la legge.

*(Votazione a scrutinio segreto — Geheimabstimmung).*

**PRESIDENTE:** Esito della votazione: 19 votanti, 15 sì, 4 schede bianche. La legge è approvata.

**Punto 3) all'ordine del giorno:** "Ratifica della delibera N. 1484 del 18-10-1956, presa dalla Giunta provinciale a sensi dell'art. 48, punto 7 dello Statuto di autonomia; Acquisto del compendio patrimoniale denominato 'ex proprietà Rota' di Prato Isarco,,"

**PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.):** (Legge la deliberazione — liest den Beschluß).

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Volevo approfittare della presentazione di questa delibera per l'approvazione da parte del Consiglio, per chiedere al Presidente della Giunta se, essendo la Giunta provinciale entrata in possesso di quel bene che era della Regione, fra tutte queste particelle che assommano ad una entità notevole dal punto di vista dei metri quadrati di terreno, non si troverà il modo di dare corso alla richiesta fatta a suo tempo e discussa in sede competente, alla costruzione di una casa, che riflette non solo gli interessi dei riopianti, ma di quel gruppo di senza tetto del comune di Cornedo che hanno richiesto da tempo una particella in questo settore per la costruzione di una casa, che è già, in parte finanziata su legge nazionale. Volevo sapere solo questo: se il Presidente della Giunta intende esaminare questa pratica con benevolenza e se mai dare la possibilità che questa casa sorga, tenuto conto delle esigenze particolarmente pressanti di quella zona.

**PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.):** Il prof. Molignoni mi pare ha chiesto di sapere se la Giunta intende vendere qualche metro quadrato di terreno, credo all'Istituto per le case popolari,...

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Sì!

**PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.):** ... per la costruzione di case di abitazioni. Io non ho ancora studiato la questione; intanto abbiamo consegnato già il terreno per la costruzione di una scuola a Blumau che verrà costruita nell'anno venturo ed abbiamo ceduto il terreno al Comune di Cornedo. Io credo che sarà senz'altro possibile cedere altro terreno. Oggi però non posso dire nulla di preciso perché devo studiare meglio la questione. In ogni modo sarà presa in considerazione la domanda dell'Istituto.

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Solo per ringraziare il Presidente della Giunta di questa speranza che lascia allo Istituto case popolari e soprattutto ai senza tetto di quella zona che attendono veramente un gesto di sensibilità particolare da parte della Giunta provinciale. Vorrei caldeggiare presso il Presidente della Giunta questa situazione che si sta trascinando da anni. Non discuto sulla concessione di terreno per la costruzione di una scuola a Prato Isarco, perché ne conosco da anni a questa parte la necessità; anzi plaudo all'iniziativa. Ma vorrei che la Giunta si mettesse di buona volontà a trovare questi pochi metri di terreno richiesti dallo Istituto per una finalità che si sa quale essa sia. Vorrei pregare si volesse esaminare la situazione attentamente e si cercasse di risolverla con quella sensibilità con la quale noi oggi approviamo questa delibera, che riflette gli interessi dei riopianti. Ricordiamoci che i senza

tetto sono tutti su di un piano, qualunque lingua parlino a qualunque razza appartengano. Vediamo di venire incontro alle necessità senza fare discriminazioni di sorta e con lo stesso spirito di sensibilità e giustizia.

**MITOLO (M.S.I.):** Voglio cogliere anch'io l'occasione di questa discussione per raccomandare alla Giunta la situazione di Prato Isarco, dove, proprio in conseguenza del rientro dei riptanti, alcune famiglie hanno avuto lo sfratto e si trovano ora, dopo lunghi e negativi risultati giudiziari a dover sgomberare le proprie abitazioni e qualcuno anche il proprio esercizio pubblico nel quale trova la fonte di vita, non da oggi, ma da molti anni. Dal momento che la Giunta provinciale ha ritenuto di poter provvedere all'acquisto di questo bene per sistemare i riptanti, dal momento che questi beni sono numerosi, penso che si possa con criterio di pari giustizia provvedere a dare una sistemazione a coloro che in seguito a queste vicende si troveranno a dover abbandonare le loro case ed i loro esercizi. Non si tratta di molte famiglie, si tratta di 4 o 5 famiglie ed appunto, perché si tratta di poche famiglie penso che questo problema la Giunta possa affrontare nel quadro di quei principi che devono improntare la sua attività amministrativa, senza discriminazioni fra un gruppo e l'altro. Qui c'è la possibilità di sistemare i riptanti e le altre famiglie italiane. Spero che questa raccomandazione sia accolta e non si debba ritornare più su questo problema.

**PRESIDENTE:** Nessun altro prende la parola? Pongo in votazione la delibera. E' approvata all'unanimità.

**Passo al punto 4) all'ordine del giorno:** *“Ratifica della delibera N. 1505 del 18-10-1956, presa dalla Giunta provinciale a sensi dell'art. 48, punto 7 dello Statuto di autonomia: Cessione terreno Ente Fiera-Provincia per costruzione di padiglione officine-scuola ed esposizione...”*

**FIORESCHY (Assessore all'industria, commercio e turismo - S.V.P.):** (Legge la deliberazione — liest den Beschluß).

**PRESIDENTE:** Nessuno prende la parola? Pongo in votazione la delibera. E' approvata all'unanimità.

**Punto 5) all'ordine del giorno:** *“Ratifica della delibera N. 2090 del 6-12-1956, presa dalla Giunta provinciale a sensi dell'art. 48, punto 7 dello Statuto di autonomia: Impugnazione davanti alla Corte costituzionale della legge regionale concernente agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito, per violazione dell'art. 73 della legge costituzionale 26-2-1948 N. 5: conferimento della difesa legale della Provincia all'avv. dr. Karl Tinzl in Bolzano...”*

**MITOLO (M.S.I.):** La delibera presa dalla Giunta con i poteri di urgenza per ricorrere alla Corte costi-

tuzionale contro l'approvazione della legge sulle agevolazioni alle piccole e medie industrie, mi ha vivamente meravigliato. Anzitutto devo dire che avrei gradito da parte della Giunta che, accanto al testo della delibera votata, venisse sottoposto a noi consiglieri anche una motivazione più ampia che non quella che è contenuta nella deliberazione stessa. Motivazione che è quanto mai sintetica, e scarsamente esplicativa. Tuttavia, dal momento che a noi consiglieri è richiesta l'approvazione della deliberazione, che nella sua sostanza è già stata adottata ed applicata, mi sia consentito dire che fra le tante strane decisioni, alle quali siamo stati abituati da alcuni anni a questa parte, questa veramente è la più strana. Voi volete ricorrere, dice la delibera, contro un provvedimento del Ministro dell'Interno il quale, in base all'ultimo capoverso dell'art. 73 dello Statuto, ha approvato quella legge regionale, che fu posta in votazione separatamente per Consigli provinciali e non avendo ottenuto l'approvazione della maggioranza di entrambi fu rimessa e approvata dal Ministro dell'Interno. Questo è l'oggetto della deliberazione e del ricorso. Non mi pare che in questo senso il ricorso sia giuridicamente fondato. Perché voi potreste ricorrere contro la legge regionale, non contro la forma con la quale la legge regionale è stata approvata, che è la forma legittima prevista da una norma dello Statuto, qual'è l'art. 73. Fu posta in votazione questa legge a norma dell'art. 73? Indubbiamente doveva essere approvata a norma dello art. 73. Le premesse per l'approvazione di questa legge sono state date dallo stesso Consiglio regionale, sia pure, a quanto mi risulta, perché non ero presente a quella seduta, su parere discorde dei consiglieri, ma comunque fu votata in quella forma, nella forma voluta dall'art. 73, a torto o a ragione fu votata in quella forma. E' logico che doveva essere approvata - se doveva essere approvata - a norma dell'art. 73, ed il Ministro dell'Interno, nell'approvarla, ha fatto legittimo uso della facoltà discrezionale riconosciutagli dall'ultimo capoverso dell'art. 73. Quindi, il ricorso è assolutamente illegittimo. Ma più che illegittimo questo ricorso l'ho definito strano. Voi volete con questo ricorso far accertare da parte della Corte costituzionale una violazione di legge la cui applicazione fu voluta da voi stessi! Perché chi ha voluto la votazione in base all'art. 73? Voi l'avete voluta, voi consiglieri della S.V.P. E la Presidenza del Consiglio regionale ha aderito alla vostra richiesta. Quindi voi voleste allora violare la norma di legge e volete che oggi di questa violazione la Corte costituzionale, attraverso il ricorso, vi dia atto. In sostanza è questo lo scopo al quale voi mirate. E mi domando se un fatto di questo genere possa essere lecito, possa essere soprattutto comprensibile! Perché: o voi ritenete, come pare di dover desumere da questa deliberazione, che non una violazione fu compiuta nel modo con il quale la legge fu votata, ed allora dovete fare ammenda voi stessi di quello che avete fatto, e mi pare che non sia necessario adire alla Cor-



te costituzionale perché vi dica che avete commesso una violazione se voi stessi siete già convinti di averla commessa questa violazione, perché la premessa di questo ricorso è proprio questa: ammettere che fu commessa una violazione di legge. Che bisogno c'è di ricorrere alla Corte costituzionale per accertare una violazione di legge della quale voi stessi siete convinti?! Ma non comprendo poi il vero scopo che vi prefiggete attraverso questo ricorso, perché voglio ammettere in linea di ipotesi che la Corte costituzionale possa darvi ragione. Quale sarà il risultato? Che la legge verrà riportata in Consiglio regionale e che su di essa si ripeterà la votazione nella forma che sarà ritenuta legittima. E sarà approvata perché la maggioranza del Consiglio, come è stata favorevole la prima volta, lo sarà anche la seconda. A che serve allora, il vostro ricorso? E' un modo come un altro, per dimostrare la intolleranza che voi, signori della S.V.P., avete nei riguardi della maggioranza del Consiglio regionale e di una legge da essa approvata. Ci sono, dunque, motivi di carattere giuridico, che si oppongono a questo vostro ricorso e motivi di carattere pratico, perché il risultato non potrebbe cambiare la sostanza del problema. L'errore lo avete commesso voi, se mai col richiedere un procedimento di votazione che non era richiesto per quel particolare tipo di legge. Ma il risultato raggiunto con la procedura dell'articolo 73 sarebbe stato meglio e più facilmente raggiunto con la procedura normale. Questa legge ha comunque ottenuto l'approvazione della maggioranza dei due Consigli riuniti, anche se non ha avuto — e non era necessario, come voi stessi oggi ammettete — quella del Consiglio di Bolzano. Con questo ricorso voi dimostrate di non voler tener conto né del diritto, né della logica, né della coerenza e neanche del buon senso. E' uno dei tanti atti, mi sia concesso di dirlo francamente, è uno dei tanti atti di forza ai quali spesso ricorrete e dello spirito di intolleranza per le cose che non vi aggradano. Fra l'altro poi i ricorsi di questo genere alla Corte costituzionale costano! Non credo che l'on. Tinzi, vostro patrono, faccia il ricorso gratis. Sono questioni delle quali si deve anche tener conto. Ma, prescindendo da queste considerazioni di carattere accessorio, è proprio sulla sostanza del provvedimento che avete adottato che io richiamo la vostra attenzione e vi chiedo in nome del buon senso, della logica e dell'opportunità di voler recedere dalla decisione per non dare ancora una volta la dimostrazione che voi veramente di tutti questi elementi, ai quali dovrete ispirarvi nella vostra condotta, ve ne infischiate.

PANIZZA (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Per una dichiarazione e per un'enunciazione di principio. Non ho preso parte a questa deliberazione, è stato un errore di trascrizione mettermi fra i presenti. Però dichiaro subito a nome del mio gruppo che noi ci asterremo dal votare questa deliberazione. Non votere-

mo contro. La D.C. con una sua deliberazione del massimo organo del Congresso provinciale, ha dichiarato che ogni qualvolta il gruppo etnico tedesco intendesse ricorrere alla Corte costituzionale non si opporrà, anzi in qualche caso favorirà questa possibilità di ricorso al massimo organo costituzionale dello Stato. E' un diritto legittimo del gruppo etnico tedesco, quando secondo i suoi desideri, le sue aspettative, pensa di essere stato torteggiato con qualche cosa, di ricorrere al massimo organo costituzionale dello Stato. La D.C. non intende mai impedire questo. Per questo noi in questo caso ci asterremo.

NARDIN (P.C.I.): Credo che peggio di così la terza legislatura provinciale non poteva iniziare. Prima ancora di sentire gli alati programmi concordati in Giunta dai gruppi della S.V.P. e della D.C., prima ancora di poter essere posti in grado di conoscere le linee programmatiche, almeno riferentesi all'attività della Giunta provinciale D.C.-S.V.P. nell'anno prossimo, prima ancora di tutto questo, abbiamo avuto la non gradita sorpresa della delibera della Giunta provinciale che in questo momento stiamo discutendo. La delibera ha una certa importanza politica, specie dopo il dibattito che è intervenuto al Consiglio regionale poco prima dello scadere della legislatura che ha posto a fuoco non tanto la situazione economica, sociale e politica dell'Alto Adige, quanto piuttosto i principi su cui la "Volkspartei., intende imperniare la sua politica futura. Prima di addentrarmi nel merito di questa questione mi sia permesso di dire che la testardaggine dei rappresentanti della D.C. nella Giunta regionale e nel Consiglio regionale ci ha portati oggi a discutere questa deliberazione, perché se fosse stato seguito il nostro suggerimento, non quello di votare un testo di legge che escludeva la variazione di bilancio per l'anno 1956, ma un testo di legge che prevedeva l'erogazione di un contributo di 40 milioni all'anno in conto interessi per mutui contratti con l'Istituto del medio credito allo scopo di sovvenire la piccola e media industria della Regione Trentino-Alto Adige, quel provvedimento andava votato dal Consiglio regionale riunito e contemporaneamente si poteva avanzare un altro progetto di legge che prevedeva la variazione di bilancio relativamente all'impiego dei 40 milioni nell'anno 1956. Quello andava votato per Consigli provinciali separati e siccome era un atto riguardante il bilancio, una pura variazione di bilancio che logicamente sarebbe stata respinta dalla maggioranza del Consiglio provinciale di Bolzano, andava al Ministro dell'Interno, il quale, secondo la sua discrezione, prevista dall'art. 73 dello Statuto, l'avrebbe approvata ed allora sarebbe entrata in vigore per il 1956 la variazione di bilancio, cioè concedeva la possibilità alla Regione di erogare il contributo di 40 milioni per il 1956. Ma dal punto di vista sostanziale la legge relativa all'impiego di 200 milioni, 40 milioni all'anno per 5 anni, sarebbe entrata in vigore

al di sopra della discrezione del Ministro dell'Interno, perché il Consiglio Regionale l'aveva approvata e come tale, dopo il visto del Commissario del Governo entrava in vigore. Ed allora ecco che se mai la discussione da farsi sarebbe stata quando i 40 milioni erano inseriti obbligatoriamente nel bilancio della Regione, ma a questo riguardo la S.V.P. doveva ben valutare se per quella sola erogazione di 40 milioni voleva respingere il bilancio regionale che essa stessa contribuiva a predisporre in seno alla Giunta regionale. Quella era la via da seguire e non ci sarebbero state tante discussioni e tante impugnazioni di fronte alla Corte Costituzionale. Invece si vuole sempre seguire una determinata procedura, malgrado i suggerimenti portati dalla stessa opposizione, suggerimenti che cercavano di uscire un po' dal vicolo cieco della procedura in cui eravamo ingolfati, e non avendo voluto seguire questo, ci siamo trovati di fronte ad un atto discutibile del Ministro dell'Interno. Dico veramente che la procedura seguita circa l'approvazione della legge relativa alle agevolazioni alle piccole e medie industrie è un atto assai discutibile da parte del Ministro dell'Interno, perché il Ministro dell'Interno non può avere la discrezione di approvare o meno una legge regionale. E' solo in riferimento al bilancio o ad atti relativi al bilancio quali le variazioni di bilancio che il Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 73 può operare. Spero che nel futuro non ci si trovi di fronte a casi di questo genere, ma se per caso ci si trovasse, credo che non si debba seguire ciecamente la via seguita in quella tale occasione.

Detto questo, credo che abbia ragione l'avv. Mitolo nel sostenere come infondato questo ricorso, perché in effetti l'art. 82 dello Statuto dice: *“La legge regionale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici...”*

Cioè può essere impugnato il contenuto della legge, non l'atto procedurale che ha consentito, seppure in maniera sbagliata, al Ministro dell'Interno, di far entrare in vigore la legge regionale. Il contenuto, perché se si vuole impugnare il decreto del Ministro dell'Interno, non è l'articolo 82 la sede, semmai è lo articolo 83, ma non c'entra più la Provincia. L'articolo 83 dice: *“Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale...”* Ma qui è un altro campo e noi non c'entriamo! Non è previsto che un decreto procedurale che ha consentito al Ministro di far entrare in vigore questa legge regionale, possa essere impugnato a sensi dell'art. 82, quindi la nostra amministrazione provinciale effettivamente non credo che possa impugnare questo decreto. E' dal punto di vista del contenuto, semmai, che la legge regionale, entrata in vigore, deve essere impugnata davanti la Corte costituzionale, ma a questo ri-

guardo con tutta la buona volontà credo che nessuno possa; e nella S.V.P. e in altri settori sostenere che quella modestissima irrisoria legge regionale possa costituire o una violazione della Costituzione, o una violazione dello Statuto, o la violazione della parità tra i gruppi linguistici. Nessuno di questi tre principi viene scalfito da questa modesta legge regionale, su cui troppo si è fatto chiasso, soltanto per la pura ragione politica, che avrebbe dovuto indurre anche i consiglieri della “Volkspartei”, che hanno sostenuto così lungamente e tenacemente le loro posizioni in seno al Consiglio regionale, avrebbe dovuto indurre i consiglieri di questo gruppo ad essere anche più realisti e comprendere come l'opportunità alle volte deve essere uno dei cardini appunto della ragion politica. Quando noi abbiamo proposto, ed era possibile realizzare l'accordo almeno nella maggioranza del Consiglio, che la concessione del ricorso, previsto all'art. 6, venisse deciso sì dalla Giunta provinciale, ma che venisse ammesso, il ricorso alla Giunta regionale, non dite che era una quisquilia quella, perché era una cosa importante, e dal punto di vista pratico noi avevamo cercato di concordare una formula che avrebbe potuto costituire un buon principio per altre leggi; avrebbe consentito proprio alla Giunta provinciale di Bolzano di poter decidere su quasi tutti i casi di finanziamento, modesti finanziamenti per la piccola e media industria, perché di fronte al problema di principio, così come lo pongono i signori consiglieri della S.V.P., possono nascere tante obiezioni e tante discordie, ma di fronte ai casi pratici, la Giunta provinciale nel decidere se dare il contributo in conto interessi non so quante volte sarebbe stata indotta a dire: a questa industria e per queste ragioni noi neghiamo il contributo, Nella pratica molte cose vengono chiarite e io credo che la Giunta provinciale in 99% dei casi, ad essere pessimista, si sarebbe trovata nella necessità di concedere alle industrie italiane e sudtirolesi quei modesti contributi in conto interessi previsti dalla Legge regionale. Solo in quelle poche eccezioni che sarebbero sorte ci sarebbe stata la possibilità di ricorso in sede regionale, dove ci sono anche i rappresentanti della S.V.P. Era il massimo che si poteva convenire in quella sede e in quel momento, cioè nell'infuocata atmosfera di una discussione che aveva eluso il problema principale che era quello di tracciare a piccole linee almeno quella che poteva essere una certa politica industriale della Regione, che è mancata efficacemente nel corso di questi anni, certa politica industriale che è inevitabile se si vuole ragionare con un po' di buona fede e di buon senso sulla scorta delle valutazioni della situazione economica-sociale e del Trentino e soprattutto dell'Alto Adige. Perché la via dell'industrializzazione non è la via che può consentire al gruppo linguistico italiano di opprimere il gruppo linguistico tedesco, ma è la ragione di vita per i cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca di questa zona, forse di più per i cittadini di lingua tede-

sca se consideriamo le condizioni in cui larghi strati dei cittadini di lingua tedesca vivono. Quando parliamo dei masi chinsi sentiamo delle sparate retoriche e dell'alta letteratura, certe volte, attorno ai sacrifici di queste genti valorose della montagna che molto lavorano e poco godono; ma dobbiamo poi — detto questo — pensare anche al loro avvenire e sono migliaia di elementi giovani che devono uscire dall'azienda familiare perché questa non basta a soddisfare le esigenze della collettività familiare, e devono andare a cercare lavoro con i pochi quattrini ottenuti in liquidazione; ebbene dove vanno questi a lavorare? D'accordo che non c'è solo l'industria, ci sono anche altri settori, ma ricordiamoci sempre che il settore industriale è uno dei settori fondamentali per dare vita e lavoro ai cittadini, anche in questa zona, come nel resto del nostro paese e come in altri paesi. Ma andate, signori della "Volkspartei", con quelli che sostengono che la via fondamentale dell'economia locale deve essere l'agricoltura, che il perno di tutto deve essere l'agricoltura...

**PRESIDENTE:** Scusi, consigliere, se lei entra nel merito della legge usciamo dall'argomento, la discussione si svolge sul ricorso.

**NARDIN (P.C.I.):** Dimostrerò appunto che è infondato il ricorso e nei confronti del decreto del Ministro dell'Interno e nei confronti del contenuto della legge regionale perché appunto questo contenuto non contravviene ai tre principi stabiliti nell'art. 82 dello Statuto, ma per dire questo devo anche spiegare, non ci metterò molto!

Andate nella Germania occidentale con questa legge, mostratela al primo di quegli organismi governativi o regionali che si sono distinti in questi anni nel sapere costruire un'economia, dopo le disgrazie dell'ultima guerra, un'economia che è basata soprattutto sull'industrializzazione! Andate a chiedere se questa legge è da accettare o meno! Vi rideranno in faccia, diranno: nel '56 arrivate ad approvare queste cose? Ma la Regione Trentino-Alto Adige non ha fatto qualche cosa di più per dare slancio a questo processo di industrializzazione del Trentino-Alto Adige? Forse qualcuno di voi ci è andato ed avrà ricevuto dei pareri non certamente favorevoli ai teorici della economia agricola come via fondamentale per la rinascita e lo sviluppo economico di questa terra. Ora, dal punto di vista della sostanza la legge non fa una grinza, anzi noi dobbiamo dire che la Regione in questo quadriennio ha il dovere di predisporre degli strumenti legislativi che pongano al centro delle sue attività il problema dell'industrializzazione soprattutto delle zone periferiche del Trentino e dell'Alto Adige. E mi pare che questa legge non possa neanche essere invocata come una legge che scalfisce il principio della parità dei gruppi linguistici con la scusa dell'immigrazione. Molte cose sono state dette qui, e credo anche a ragione, per dimo-

strare come non si possa invocare il problema dell'aumento numerico dei cittadini di lingua italiana a sfavore del numero dei cittadini di lingua tedesca, dicendo che l'entrata in vigore di una legge di questo genere può portare la proporzione dei cittadini di lingua italiana ad un livello tale da sovvertire quasi la proporzione etnica esistente in Alto Adige fra i vari gruppi linguistici. La realtà è diversa; noi dobbiamo guardare l'immigrazione in generale e su questo la Commissione regionale porterà dati probanti finalmente al Consiglio regionale anche in relazione all'immigrazione e molte favole cadranno e a molte speculazioni si dovrà porre termine. La nostra indagine deve essere fatta sul numero dei dipendenti, sulla fluttuazione del numero dei dipendenti nel corso di questi anni nell'industria. Secondo le statistiche noi troviamo che quasi tutti i settori, dove opera la piccola e media industria, anziché aumentare il numero dei dipendenti dal 1949 ad oggi hanno diminuito il numero dei dipendenti. Solo in qualche grossa industria della zona industriale di Bolzano si è potuto aumentare il numero dei dipendenti, grossa industria che sfugge comunque a questa legge, perché la Regione non agevola né aiuta la grossa industria né del Trentino né dell'Alto Adige, ma si prefigge solo di agevolare la piccola e la media industria. In queste statistiche troverete, settore per settore, dove operano la piccola e la media industria, in prevalenza una diminuzione in genere del numero dei dipendenti dal 1949 ad oggi, anziché un aumento; oppure le cifre del 1949 sono pressoché pari a quelle del 1954 e 1955. Ed allora, signori, se nella piccola e media industria le statistiche ci dicono che non sono aumentati i dipendenti, ma sono molte volte diminuiti, o il numero è rimasto statico, come si fa a dire che la politica industriale, molto carente e deficiente, svolta in questi anni ha favorito un'ingrossamento del numero dei lavoratori italiani in questa zona? Magari ci fossero state le possibilità di aumentare il numero dei posti di lavoro, perché ci sarebbero entrati i lavoratori italiani, ma anche molti lavoratori sudtirolesi che desiderano entrare in un posto ed hanno la preparazione professionale, perché anche noi come Regione e Provincia li abbiamo aiutati ad apprendere un mestiere, ma che non hanno un lavoro effettivo, magari ci fosse stato questo! Ma, purtroppo, la realtà è diversa! Quindi, dal punto di vista del contenuto non si può dire che questa legge regionale può essere impugnata validamente di fronte alla Corte costituzionale, perché non esiste alcuna ragione sotto questo profilo. E per concludere, il motivo del ricorso relativamente al decreto del Ministro dell'Interno, che è un decreto procedurale che ha messo in vigore una legge regionale, neanche può essere fondato da parte della nostra amministrazione, anzi non lo possiamo neanche discutere, perché il Consiglio provinciale non ha la competenza, secondo l'art. 82, di discutere impugnazioni di decreti ministeriali di fronte alla Corte costituzionale. Per queste ragioni non po-

trò essere d'accordo con la deliberazione della Giunta provinciale.

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** E' stato detto che la delibera che stiamo per esaminare è un assurdo giuridico, ed è stato dimostrato secondo una tesi giuridica, che non intendo assolutamente intaccare. Ma, come premessa, vorrei dire che non siamo di fronte ad un assurdo giuridico soltanto, ma che di assurdi qui ce n'è più di uno; e voglio riferirmi brevissimamente, me lo conceda Panizza, a quella che è stata la sua dichiarazione, fatta poc'anzi. La deliberazione dice: Assessori presenti alla riunione Pupp, Fioreschy, Brugger, Panizza, Schatz e Mayr; Panizza ci viene a dire che non ha preso parte; a che cosa, alla seduta o non ha preso parte alla votazione?! Io ero convinto, ero sicuro che l'Assessore Panizza non avesse votato a favore della delibera; ero certo e sicuro perché sarebbe stato lineare e coerente alla condotta del gruppo di maggioranza D.C., all'epoca della discussione della legge in sede di Consiglio regionale. Avrei voluto vedere Panizza approvare questa delibera, o limitarsi all'astensione! Avrei preferito però che avesse avuto il coraggio di dire di no in sede di Giunta, perché secondo il mio avviso, anche in sede di Giunta si può dissentire. Ma domando se, come concede il regolamento, non sia il caso, anziché di imputare la legge di fronte alla Corte costituzionale, che lo stesso Assessore Panizza impugni la delibera di fronte alla Giunta provinciale, dica che questa delibera non è regolare e che si faccia nelle dovute forme, tenendo presente gli atteggiamenti che i singoli Assessori hanno assunto in sede di Giunta. Perché non mi pare si possa dire che la delibera è presa all'unanimità e poi che ci sia un Assessore il quale in sede di Consiglio provinciale si alza e dichiara che lui non ha preso parte. E' necessario un chiarimento a questo proposito e Panizza ci deve dire se è astenuto, se ha votato contro, se si è assentato o quale sia stato il suo atteggiamento. Quindi la delibera va riformata, posta nella sua realtà, e dovrebbe dire: a maggioranza di voti ha deliberato i punti 1, 2, 3, 4. Su questo vorrei proprio insistere perché cominciamo con il partire con una delibera che non è regolare, che non è leale, che non è veritiera rispetto all'atteggiamento assunto dai singoli Assessori in sede di Giunta. Si potrà dire che Panizza è uscito dalla Giunta in quel determinato momento, perché ha creduto opportuno uscire; allora non dite che tutti gli Assessori hanno votato alla unanimità, perché Panizza in quel momento era assente, e la delibera relativa all'impugnativa dovrebbe dare Panizza assente come effettivo; mancava anche l'altro Assessore D.C., l'allora Assessore Dell'Antonio. Mi pare che si richiederebbe un certo senso di verità nei confronti di quella che è stata la deliberazione. Vorrei che l'Assessore Panizza su questo argomento si intrattenesse un po' e dicesse se condivide questa mia impressione. Per quanto riguarda poi la questione giuridica devo dire

la verità che, oggi, di fronte all'impostazione fatta da Mitolo, al quale bisogna riconoscere una competenza particolare in materia di carattere professionale, sinceramente mi sentirci di dire che la sua impostazione è esatta. Sono sempre stato di quelli che ritenevano che il Ministro dell'Interno non potesse approvare la legge che era stata respinta dal Consiglio regionale da parte dei consiglieri della maggioranza del Consiglio provinciale di Bolzano, perché, non ritenevo che il Ministro dell'Interno potesse approvare una legge che non fosse una legge di bilancio o di variazione al bilancio. Invece si volle che il Ministro dell'Interno in quel momento in cui approva la variazione di bilancio, che costituiva l'ultimo articolo della legge in parola, automaticamente venisse ad approvare la legge che non era stata approvata in questa sede, e si sostituisse così al potere legislativo del Consiglio. Cosa che non credo abbia la facoltà di fare; assolutamente non penso che il Ministro dell'Interno possa sostituirsi al Consiglio regionale o provinciale in sede legislativa ed approvare una legge che non è stata approvata, mentre riconosco che, in base allo Statuto, ha la facoltà di approvare il bilancio non approvato e rispettivamente le variazioni al bilancio. Ecco perché anche noi minoranze al completo, se non vado errato, eravamo dell'avviso in sede di Consiglio Regionale che si doveva seguire un'altra strada, che si sarebbe dovuto seguire la strada sulla quale ci ha intrattenuti Nardin e che non è più il caso di illustrare. Ma che la deliberazione, così concepita, dal punto di vista giuridico sia un assurdo si deve convenire ed in questo senso condivido l'opinione espressa dall'avv. Mitolo, perché impugnate la delibera a norma di un articolo, per la violazione di un articolo che voi stessi avete voluto in certo modo applicare e che, in questo senso, avete voluto violare; oggi dunque in nome della vostra violazione adite alla Corte costituzionale. Ho la sensazione, comunque, che se era il caso di parlare di impugnativa, si doveva impugnare non a norma dello art. 73 da voi invocato in quella sede. Ma rilevato questo difetto e questo assurdo iniziale, per quanto concerne la questione della presenza od assenza e delle posizioni assunte, rilevato ancora l'assurdo giuridico per il quale senz'altro mi associo alla tesi Mitolo, lasciate che spenda anch'io una parola, senza uscire dall'argomento, su quello che è il punto di vista politico ed economico. Non è possibile che anche noi, che abbiamo partecipato ai lavori del Consiglio regionale per la votazione di quella legge, producendo dati e documentazioni che in quella occasione avevamo esposto, non si rilevi come in sostanza questo atto — che è stato definito un atto di forza — dimostri veramente come i consiglieri della S.V.P. si pongano su una strada veramente sbagliata e falsa. Vorrei dire che dimostrate ancora una volta, se c'era bisogno, di essere contro, nemici dichiarati di qualsiasi forma di incremento possibile di lavoro, al di fuori di quella che è l'economia tradizionale agri-

cola, l'economia del maso chiuso. Così facendo, penso che voi stessi dobbiate essere convinti, veramente convinti, che fate il danno non solo della classe lavoratrice di lingua italiana, ma anche di quella di lingua tedesca, di tutta la classe lavoratrice della Provincia. Pochi giorni fa ero in una piccola industria di cui non posso fare il nome, né dell'industria né del comune perché non vorrei pregiudicare la situazione di questa piccola industria e del personale che vi è addetto, ed ho potuto constatare "de visu", con i miei occhi, come molti operai di questa piccola industria, già servi agricoli, per ragioni strettamente economiche erano passati in quell'industria e là avevano trovato ragioni di vita molto migliori di quelle che avevano abbandonato; avevano soprattutto trovato le tabelle salariali sindacali che vengono rispettate, ed avevano trovato una situazione dal punto di vista economico di gran lunga superiore a quella che avevano abbandonato. Ed erano soddisfatti di questa nuova situazione nella quale si erano venuti a trovare. Questo vuol dire che anche nell'ambito della classe lavoratrice di lingua tedesca c'è bisogno di lavoro, e voi andando contro lo sviluppo delle possibilità di lavoro, andate contro i vostri stessi rappresentati, contro gli interessi degli stessi vostri elettori. Sulla consistenza del provvedimento abbiamo già parlato; è già stato detto in quella sede che è ridicolo voler vedere in un provvedimento di questo genere, che stanziava 40 milioni annui, voler individuare la pretesa da parte del gruppo di lingua italiana di capovolgere quella che è l'attuale situazione e impostazione economica della Provincia di Bolzano, e favorire la snazionalizzazione attraverso l'immigrazione dal sud! Sono cose che sono state smentite in quella sede dai dati statistici ufficiali. Per cui, sinceramente, non posso dare il mio assenso all'impugnativa, anzi dico con chiarezza che voterò contro sia per gli assurdi che essa presenta dal punto di vista giuridico, ma soprattutto per l'assurdo dal punto di vista politico e degli interessi della classe lavoratrice della Provincia. Per concludere vorrei veramente pregare Panizza di dire quello che pensa della prima parte del mio intervento, cioè su quel richiamo che ho fatto alla veridicità della delibera e se non ritenga, prima che la delibera vada ad impugnare la legge regionale di fronte alla Corte costituzionale, di impugnare lui stesso la delibera e costringere la Giunta quanto meno a rivedere la sua posizione, che non mi sembra sia stata espressa nei modi dovuti.

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Vorrei brevemente, senza uscire dall'argomento, vedere la situazione giuridica, la quale si è definita assurda, illegittima, strana. La legge di cui parla la delibera di impugnazione si chiama: "Legge regionale 8-11-1956, n. 18.", perciò è una legge regionale. L'Art. 82 dello Statuto dice: "La legge regionale o provinciale, può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o

del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici. — La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali...". Trattandosi di una legge regionale, l'art. 82 ci dà la facoltà di impugnarla di fronte alla Corte Costituzionale. E' la violazione di una legge e cioè fu violato l'art. 73 dello Statuto. L'art. 73 dice: "I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale. — Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'Interno...". Il Ministro dell'Interno in questo caso non doveva dare l'approvazione...

MITOLO (M.S.I.): Perché?

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Se il Consiglio regionale ha errato, il Ministro degli Interni non è autorizzato a commettere un secondo errore e su questo secondo errore, commesso dal Ministro dell'Interno, vale la impugnativa, perciò non c'è stranezza nessuna. Secondo me, l'impugnazione è giuridicamente fondata, non è illegittima né assurda, e non è neppure strana, perché la ricerca della giustizia è un diritto che ognuno ha. E se i rappresentanti del gruppo etnico tedesco in questo caso credono di dover avere una sentenza della Corte costituzionale sull'interpretazione dell'art. 73 è il loro buon diritto di richiederla e non lo trovo strano. Trovo strano però che invece di dimostrare comprensione anche per gli interessi del gruppo linguistico tedesco, che è una minoranza nello Stato italiano, si parla di intolleranza nei rispetti dello stesso, quando questo gruppo linguistico tedesco, tramite i suoi rappresentanti che hanno la responsabilità ed il dovere di difendere tutti i suoi interessi, siano etnici, politici, fisiologici...

NARDIN (P.C.I.): Non fisiologici!

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): ...anche fisiologici, ... in base alle leggi dello Stato e della Regione invoca e incammina quelle strade che sono ad esso offerte.

ARBANASICH (P.S.I.): Ritengo che la delibera su cui siamo chiamati a decidere, che sotto l'aspetto giuridico ed anche sotto l'aspetto sociale e politico è stata ampiamente presa in esame dai colleghi che mi hanno preceduto, meriti anche da parte mia alcune considerazioni molto brevi. Perché veramente, oltre ad avere stupito la deliberazione in sé stessa, il fatto che essa sia stata presa ed adottata sulla base dell'art. 73, e poi impugnata perché lo stesso art. 73 nella seconda fase della procedura è stato applicato dal Ministro, veramente mi pare che metta in evidenza una stridente contraddizione. Nessuno contesta che sia giusto affermare sulla base dell'art. 72 che ogni legge regionale, in quanto tale, può

essere impugnata davanti alla Corte costituzionale. Non regge, a mio giudizio, per questa legge, la quale sulla base di quanto è detto nella premessa è stata sottoposta alla speciale procedura di votazione prevista dall'art. 73 ed in base allo stesso articolo 73 venne poi approvata dal Ministro. Sono anche perfettamente d'accordo con la dichiarazione fatta dall'Assessore Panizza per quanto concerne la comprensione che i consiglieri del gruppo di lingua italiana devono avere nel concedere al gruppo di lingua tedesca di presentare istanze di ricorso di fronte alla Corte costituzionale, perché è evidente che ovunque possa ravvisarsi una lesione dei diritti di questo gruppo, il ricorso in sede costituzionale deve aver luogo. Ma il caso non mi pare che sia di questa legge. L'esperienza che ho nel settore sindacale, dove vivo a contatto non solo di lavoratori di lingua italiana ma anche tedesca, mi ha insegnato che non sempre le posizioni assunte dai consiglieri del gruppo tedesco corrispondono agli interessi del gruppo etnico di lingua tedesca, soprattutto di quella parte che si affida per la difesa degli interessi economici e sindacali ad organizzazioni come la Camera del Lavoro, della quale sono un dirigente; ed è evidente e logico che quando tutela essi non trovano fra i rappresentanti del loro gruppo linguistico, si rivolgano ad organizzazioni sindacali che prevalentemente appartengono all'altro gruppo linguistico. Proprio nella lunga esperienza che ho nel campo sindacale ho avuto modo di vedere come le piccole industrie della Provincia di Bolzano, particolarmente le aziende i cui titolari sono di lingua tedesca, soffrano di ristrettezze economiche. Potrei citare dei casi — e qui apprezzo la riserva di Mognoni — e potrei fare dei nomi di aziende che frequentemente hanno giustificato la non applicazione dei contratti di lavoro proprio per le gravi condizioni economiche in cui versano. Mi sembra che questa legge sarebbe la legge attesa da centinaia di piccole industrie della Provincia di Bolzano, i cui titolari e parte delle maestranze sono di lingua tedesca. Mi pare quindi che, respingendo questa legge già nella sua fase iniziale, il gruppo di lingua tedesca della S.V.P. non abbia avuto riguardo degli interessi dei suoi rappresentanti. Se la associazione degli industriali dovesse esprimersi su di un provvedimento di questa natura in rappresentanza dei suoi organizzati, sono certo che a nome degli industriali, dei piccoli industriali di lingua tedesca, direbbe che il rigetto di questo progetto di legge da parte dei consiglieri della S.V.P. è stato un atto di ingiustizia. Detto questo, poiché condivido anche in larga parte le considerazioni di ordine giuridico del consigliere Mitolo e le considerazioni politiche che hanno fatto Nardin e Mognoni, dichiaro che non potrò essere d'accordo con il ricorso al quale la Giunta ha voluto dare luogo.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Non posso entrare in argomenti giuridici, che sono già stati espo-

sti chiaramente dal cons. Nicolussi, e mi associo specialmente alla sua affermazione che noi come gruppo abbiamo sempre il diritto di pretendere dalla Corte costituzionale una chiarificazione sull'art. 73. Non posso invece essere d'accordo con la affermazione del cons. Mitolo che anche dal lato pratico questo ricorso è un non senso. Egli dice che se la Corte costituzionale interpreterà l'art. 73 in maniera che la legge regionale non può entrare in vigore, essa dovrà venir trattata nuovamente dal Consiglio regionale, e che probabilmente sarà approvata dalla maggioranza nello stesso tenore. E allora io nutro un'altra speranza e cioè se la legge sarà respinta e non potrà entrare in vigore, il nostro gruppo avrà la possibilità di trattare nuovamente con gli altri gruppi per mettersi d'accordo su un testo di una legge che possa trovare la piena approvazione anche del nostro gruppo. Perché non occorre qui ripetere ciò che è già stato detto tante volte nella seduta del Consiglio regionale, che noi non siamo contrari alla industrializzazione, non siamo contrari a cercare nuove fonti di lavoro per molti operai che hanno bisogno di lavoro nella nostra Provincia, però noi vogliamo avere come Giunta provinciale e come gruppo la possibilità di dire anche la nostra parola su quanto è prescritto in questa legge. Non è vero quanto dicono i cons. Nardin ed Arbanasich che noi vogliamo danneggiare i nostri operai...

NARDIN (P.C.I.): In pratica sì!

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): ... non vogliamo che siano perse fonti di lavoro, al contrario, noi vogliamo fare il possibile per dare pane a tutti quelli della nostra Provincia che lo meritano e che ne hanno bisogno, ma vogliamo, come abbiamo diritto, dire anche la nostra parola sul modo dell'industrializzazione e dell'investimento dei denari pubblici che saranno messi a disposizione da parte della Giunta regionale. Questo è assolutamente necessario dire in questa sede ed è ciò che è stato detto tante volte durante la discussione in Consiglio regionale. Perché sarebbe assolutamente sbagliata l'idea di recare qualche danno ai nostri operai. Sono convinto che la Corte costituzionale ci darà ragione su questo punto e che la legge regionale dovrà essere votata nuovamente; in quell'occasione troveremo il modo per far passare la legge nel Consiglio regionale anche con i nostri voti, però con certe condizioni che noi porremo.

PANIZZA (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Per scrupolo di Mognoni dichiaro che la deliberazione può essere facilmente sanata, perché quello che conta è il testo ufficiale della Presidenza sul quale si vota, basta che io venga, come di diritto, cancellato fra i presenti, poi tutto il resto va bene, perché la delibera è stata presa all'unanimità dei presenti. Questo è chiaro. Per completare le mie affermazioni di prima dichiaro ancora questo: noi come gruppo dei consiglieri



della D.C. dell'Alto Adige abbiamo votato in Consiglio regionale la legge, l'abbiamo votata per i suoi fini di carattere sociale, l'abbiamo votata con la coscienza che non arreca nessun danno al gruppo etnico tedesco. Quindi sulla sostanza della legge eravamo d'accordo e lo siamo anche in questo momento. Un'altra questione è di permettere al gruppo etnico tedesco una pronuncia costituzionale, questo è un diritto che noi non intendiamo negare al gruppo etnico tedesco e per questo ci asteniamo.

MITOLO (M.S.I.): Prima di parlare vorrei sentire Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Rinuncio!

MITOLO (M.S.I.): Voglio integrare quello che ho dichiarato prima e voglio rispondere al consigliere nonché collega Nicolussi secondo il quale questo ricorso è fondato perché si richiama all'art. 82 dello Statuto, cioè è basato sull'art. 82 dello Statuto. E' logico che sia basato sull'art. 82 dello Statuto, perché solo l'art. 82 riconosce alla Provincia la facoltà di impugnare una legge regionale. Il problema non è questo, bensì di vedere se ricorrano i casi, uno dei tre casi, previsti dall'art. 82, precisamente se si è verificata quella violazione dello Statuto della quale è parola nella delibera e nel ricorso. Ora ho detto prima che per me questa legge non viola nessuna norma dello Statuto, anzi applica una norma dello Statuto, applica la norma dell'art. 73. Si è ragionato da parte di taluno, ed il Presidente della Giunta provinciale me lo ha confermato, in questi termini. La procedura per la votazione di una legge non è di competenza del Consiglio, ma della Presidenza del Consiglio, la quale è arbitra in fatto di procedura. In occasione della prima votazione fu sollevata la questione procedurale. E proprio voi del S.V.P. sostenete, contro il parere di tutti, unanimi gli altri gruppi, che andava applicato l'art. 73. La discussione fu troncata dal Presidente del Consiglio regionale, proprio in virtù della sua prerogativa, che gli dà facoltà di applicare, secondo la sua esclusiva interpretazione, le norme del regolamento. Fu lui a stabilire che questa legge rientrava fra quelle che vanno approvate e votate separatamente dai due Consigli provinciali, perché comporta una variazione di bilancio e quindi si applica l'art. 73. Quale poteva essere la conseguenza di questa procedura? Che se i due Consigli provinciali avessero approvato nella loro maggioranza la legge, questa sarebbe passata in Consiglio regionale e sarebbe stata di conseguenza promulgata nella forma normale. Se viceversa da uno dei due Consigli provinciali la legge non fosse stata approvata nella sua maggioranza, essa avrebbe dovuto — sempre in applicazione all'art. 73 ultimo comma — passare sul tavolo del Ministro dell'Interno, il quale proprio a norma dell'art. 73 ultimo comma, ha la facoltà, del tutto discrezionale, di approvare, se lo ritenga, la legge che non ha ottenuto

il consenso della maggioranza dei due Consigli provinciali. Il disegno di legge non riportò i voti favorevoli della maggioranza del Consiglio provinciale di Bolzano. Logico che doveva essere trasmesso al Ministro dell'Interno. Così avvenne. Questi ritenne di dover fare uso della sua facoltà discrezionale ed approvò la legge. Qualcuno ha detto che il Ministro dell'Interno non doveva approvare questa legge, perché il Consiglio regionale aveva sbagliato la procedura di votazione. Rispondo di no, se il Ministro dell'Interno non avesse approvato questa legge per questo motivo, avrebbe in tal modo commesso un atto arbitrario, perché avrebbe sindacato le prerogative della Presidenza del Consiglio, fatto questo che esula dalle sue competenze che si limitano a dare o meno la approvazione alla legge sottopostagli a norma dell'art. 73. Quindi insisto nel ritenere che questa legge non potrà essere dalla Corte costituzionale riconosciuta illegittima, in quanto non ricorre il caso di illegittimità costituzionale che viene denunciato. Ma voglio anche accettare in via di ipotesi la tesi sostenuta da coloro i quali dicono: vero che il Consiglio regionale ha voluto seguire quella procedura, ma è altresì vero che il Ministro non doveva approvare la legge perché doveva riconoscere che il Consiglio aveva errato, in quanto non ricorreva l'ipotesi dell'art. 73. Questa, cons. Nicolussi, è la vera ricerca del diritto alla quale lei si è richiamato. Volere invece impugnare davanti alla Corte costituzionale questa legge, la cui sostanza non può, e voi siete i primi a riconoscerlo, quando parlate di procedura, non può essere ritenuta illegittima ed incostituzionale, è un voler proprio dare di cozzo con la testa nel muro, non per romperla, perché non ve la romperete mai la testa,...

NARDIN (P.C.I.): Si rompe il muro!

MITOLO (M.S.I.): ... ma per dimostrare ancora una volta che preferite romperla anziché aprirla alla comprensione. C'è poi l'aspetto politico della questione sul quale vi siete voluti soffermare. Ne ha fatto cenno Nicolussi ed anche il Presidente della Giunta. Voi dite: noi non vogliamo opporci alla ricerca di nuove fonti di lavoro in Alto Adige per nessuno e tanto meno per i lavoratori italiani, e vogliamo solo che di questa legge e della sua applicazione abbia il controllo la Giunta provinciale. Perché? Se è una legge regionale, perché deve avere il controllo la Giunta provinciale? Non vi sentite sufficientemente garantiti dalla Regione? Quante leggi regionali avete votato senza chiedere il controllo della Provincia? Tutte finora. La tesi non convince. La verità, viceversa, sta proprio contro di voi. E' vero proprio il contrario! E quanto all'atto pratico, Presidente, lei mi dice che non è d'accordo con me, quando dico che il risultato sarà lo stesso, perché quando la Corte costituzionale dovesse accettare la vostra tesi, il Consiglio regionale approverà egualmente la legge, è certo che la approverà così come è. Non penso che vi

sia consigliere di lingua italiana, che, di fronte all'impegno da voi dimostrato in questa questione, possa cambiare parere. Il risultato pratico, dunque, quale sarà? Sarà quello di ritardare l'applicazione della legge, non di sospenderla, perché il ricorso alla Corte costituzionale non sospende la legge. Così quando la Corte l'avrà accolto sono sicuro che la Giunta regionale la ripresenterà a tamburo battente e non le mancherà quella approvazione che in pratica ha già ottenuto. Vi pare che valga la pena, per ottenere questi risultati, di fare un ricorso alla Corte costituzionale e di sollevare un problema, la cui soluzione è già scontata? La risposta è ovvia. Mi ero dimenticato di fare un'altra questione: quella solita che sorge tutte le volte che il Consiglio è chiamato ad approvare una deliberazione presa ai sensi dell'art. 48. Anche questa volta il caso si è ripetuto. Il ricorso è già fatto, lo avete già presentato. Ogni volta che voi dovete prendere una decisione di una certa importanza ci mettete di fronte al fatto compiuto.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Non si riuniva il Consiglio, c'erano le elezioni!

MITOLO (M.S.I.): Comunque non ho altro da aggiungere a quello che ho detto. Mi pare che la questione posta in termini giuridici e politici debba farvi riflettere seriamente. Anche se il ricorso è già stato presentato, siete sempre in tempo a ritirarlo. Se lo farete, penso che veramente farete un atto intelligente ed opportuno, un atto con il quale dimostrerete di voler veramente fare dell'amministrazione non in nome di un gruppo etnico, ma in nome di tutta la popolazione dell'Alto Adige, che non può essere discriminata.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Pongo in votazione la delibera. E' approvata a maggioranza con 4 contrari, 3 astenuti.

**Punto 6) all'ordine del giorno:** *"Ratifica della delibera N. 2251 del 21-12-1956, presa dalla Giunta provinciale a sensi dell'art. 48, punto 7 dello Statuto di autonomia: Atto di transazione tra la Provincia di Bolzano e l'Impresa di costruzioni Comm. Mondelli in Milano,..."*

Nella delibera precedente il nome dell'Assessore Pagnizza è cancellato fra i presenti.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ricordatelo per un'altra volta!

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe schon einmal hier den Standpunkt vertreten und die Frage aufgeworfen, daß solche Beschlüsse wie Punkt 6, ebenso wie Punkt 3 und 4 nicht in den Landtag gehören. Auf Grund des Autonomiestatutes ist der Landesausschuß für die Ausübung der gesamten Verwaltungstätigkeit zuständig. Dazu gehört auch der Ankauf von Gründen, wie auch der Abschluß von Vergleichsabkommen usw. Diesem Standpunkt ist dann stattgegeben worden, indem gewisse

Beschlüsse zurückgezogen worden sind, von denen wir nicht erfahren haben, daß sie nicht durchgeführt und registriert worden wären, auch ohne die Genehmigung des Landtages. Ich weiß, daß der Landtag von Trient diesen Standpunkt schon seit Jahren konsequent durchführt, während hier bei uns immer wieder dieses Schwanken bemerkbar ist, d. h. es kommen immer wieder Beschlüsse in den Landtag, die auf Grund des Autonomiestatutes, indem es Verwaltungshandlungen sind, nicht in den Landtag gelangen sollten, während andere Beschlüsse, die auf Grund des Provinzgesetzes in den Landtag kommen sollten, demselben nicht vorgelegt werden. Also ich glaube, wir müssen eine geradlinige Handlungsweise einhalten und uns an diesen Standpunkt endgültig halten, sonst präjudizieren wir nicht nur die Auslegung des Autonomiestatutes, sondern das, was, glaube ich, in der Sache selber ja von allen gebilligt ist, den Standpunkt, daß Verwaltungshandlungen nicht in den Landtag gehören, weil wir kein gewöhnlicher Provinzrat sind, wie in irgendeiner anderen Provinz, sondern eben eine gesetzgebende Körperschaft und das Autonomiestatut hier ganz klar spricht. Ich beantrage daher, daß dieser Beschluß von der Tagesordnung abgesetzt wird.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Dò atto a ciò che ha detto il dott. Benedikter e noi come Giunta ritiriamo questa delibera.

PRESIDENTE: Il dr. Benedikter dice che trattandosi di un atto amministrativo questa delibera non va sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale, secondo la prassi che abbiamo seguito da un anno a questa parte. Pertanto se il Consiglio non fa opposizioni, la straleiamo dall'ordine del giorno e la rimettiamo all'organo esecutivo. Chi è d'accordo? E' approvato all'unanimità.

**Punto 7) all'ordine del giorno:** *"Interrogazioni ed interpellanze,..."*

Interpellanza del consigliere Molignoni: *"Il sottoscritto consigliere provinciale chiede di interpellare lo Assessore alle Attività Culturali per conoscere:*

- 1) *il complesso degli importi messi a disposizione a tutt'oggi dalla Giunta provinciale, per acquisto di apparecchi di proiezione per le scuole della Provincia;*
- 2) *l'elenco delle scuole della Provincia che hanno goduto di tale fornitura (apparecchi di proiezione), diviso in a) scuole di lingua italiana, b) scuole di lingua tedesca,..."*

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Io spero che l'Assessore Mayr mi darà una risposta molto soddisfacente sull'argomento, ma siccome purtroppo mi sono accorto che nella fretta della stesura dell'interpellanza ho dimenticato di essere più preciso di quanto avrei voluto, vorrei premettere subito all'Assessore Mayr che le mie do-

mande riflettevano questo: primo: il complesso degli importi messi a disposizione a tutto oggi dalla Giunta provinciale attraverso questi anni di amministrazione, quanto meno attraverso il secondo quadriennio legislativo, per acquisto di apparecchi di proiezione per le scuole della Provincia. Non intendendo solo apparecchi cinematografici, ma anche di proiezione fissa, diversi dagli apparecchi cinematografici a passo 8 o 16, e diversi agli effetti della spesa. Un elenco delle scuole della Provincia che hanno goduto di tale fornitura, scuole italiane e tedesche, divise per località. Per esempio: Vipiteno: italiana uno, tedesca uno. Risposta, cioè, complessiva del problema. Non so se lei oggi è in grado di darmela, ma se volesse, nell'impossibilità di dare oggi nella sua completezza la risposta, differire alla prossima occasione, piuttosto di avere una risposta non esauriente, preferirei differire.

MAYR (S.V.P.): Differisco alla prossima volta.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Purché sia completa del quadriennio di legislatura; per apparecchi di proiezione fissa e rispettivamente per scuole, divise per località di lingua italiana e tedesca.

MAYR (S.V.P.): La porto per iscritto!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Grazie, benissimo!

PRESIDENTE: Ci sono altre due interpellanze del cons. Nardin, al Presidente della Giunta che è andato a prendere la risposta che aveva dimenticato sul suo tavolo. Intanto leggo quella del 20-12-1956:

*“Interpello il signor Presidente della Giunta provinciale per conoscere i motivi che hanno indotto la Giunta provinciale, in sede di tutela, a non accogliere, nella seduta del giorno 11 dicembre, la deliberazione del Comune di Bolzano del 2 ottobre 1956 n. 1437 relativa alla concessione di una gratifica straordinaria agli operai comunali licenziati il 31 luglio 1955 per limiti di età...”*

NARDIN (P.C.I.): L'oggetto della mia interpellanza mi porta a fare questi pregiudiziali considerazioni. Qui si tratta di una gratifica straordinaria decisa dalla Giunta e dal Consiglio comunale di Bolzano a suo tempo nei confronti di una serie di ex dipendenti comunali, operai, che vennero licenziati per limiti di età. Questa gratifica che assomma ad una cifra di 7 milioni viene concessa dal Comune di Bolzano in considerazione dello stato di disagio in cui questi ex dipendenti vengono a trovarsi dopo aver prestato lodevolmente il loro servizio per conto dell'amministrazione comunale di Bolzano, disagio che soprattutto si riferisce al licenziamento, atto assai doloroso, che nel merito ha portato nell'amministrazione comunale di Bolzano anche a dei casi di palese ingiustizia, operai che sono stati licenziati per limiti di età, cioè, hanno compiuto i 60 anni, ma non per questo si è voluto licenziare altro personale che ha superato ab-

bondantemente i 60 anni, e che è stato trattenuto in servizio. La gratifica è stata concessa anche in considerazione del disagio economico in cui si sono venuti a trovare questi ex dipendenti in conseguenza delle modestissime pensioni che essi godono o che verranno a godere da parte della Previdenza sociale. La cifra è di 7 milioni, e per ogni dipendente questa gratifica viene rapportata in 208 ore mensili per ogni anno di servizio prestato. L'ufficio competente dell'amministrazione provinciale che esamina queste cose, ha creduto bene di invocare l'art. 312 della legge comunale e provinciale, quello che citavo oggi a proposito dei famosi 2 milioni in tema di variazioni di bilancio, che dice appunto che *“le spese facoltative dei Comuni — e questa sarebbe una spesa facoltativa — devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa...”* E' stato per una applicazione rigida del contenuto di questo articolo che si è respinto in un primo tempo, e poi successivamente, la deliberazione del 2 ottobre 1956 della amministrazione comunale di Bolzano, considerando appunto che l'amministrazione comunale di Bolzano, se intendeva erogare questa gratifica, veniva a eludere questo preciso disposto della legge comunale e provinciale e si veniva a costituire un precedente pericoloso, che se applicato su vasta scala, avrebbe mandato in malora i Comuni. Ora, anzitutto, vorrei osservare che se si trattasse di una gratifica concessa a qualche alto papavero di qualche amministrazione comunale di Bolzano, probabilmente non avrei avuto modo di fare questa interpellanza, perché si sarebbe trovato certamente il modo di non invocare rigidamente l'art. 312 della legge comunale e provinciale. Qui si tratta di operai, e quando ci si trova di fronte alla situazione di un gruppo di operai, in genere si è portati a prendere in mano non una legge ma più leggi e ad invocarle con principi fiscali ed in pratica a fare applicare queste leggi talmente rigidamente da comportare con ciò conseguenze di grave disagio nei confronti degli interessati, che al momento del licenziamento ebbero l'assicurazione da parte della amministrazione comunale di Bolzano che questa gratifica sarebbe stata loro concessa. Di fronte alla situazione di questi operai si invoca rigidamente la legge comunale e provinciale, le spese facoltative! Ma andiamo a vedere nelle pieghe dei bilanci le spese dei Comuni, specie di quello di Bolzano. Andiamo a vedere quante volte ci siamo opposti come amministrazione provinciale a certe spese proprio dell'amministrazione comunale di Bolzano?! Se sono rose fioriranno, si dice, ma in tema di rose ad esempio quelle che sono nei giardini comunali vicini, costeranno 20 mila lire l'una, se non di più, ed hanno costituito non le spine ma un profumo danaroso per qualche architetto olandese interessato, amico di Assessori e di Sindaci. Nei confronti di queste rose non si è invocato l'art. 312 della legge comunale e provinciale, non si sono invocate queste norme di fronte a

alcuni amministratori comunali di Bolzano nel corso di questi anni. Ora perché due pesi uguali e due misure diverse? Perché nei confronti di questo caso, che dal punto di vista sociale ed umano è veramente serio, si vuole impedire all'amministrazione comunale di Bolzano, che ha un bilancio in attivo, che non ha bisogno di erogazioni dalla Regione, di stanziare questa modesta cifra nei confronti di un gruppo di operai che ha ben meritato questa gratifica da parte dell'amministrazione che essi hanno servito lodevolmente? Perché questi due pesi uguali e due misure diverse? E per quanto io possa lanciare strali nei confronti di certi atti politici ed amministrativi dell'amministrazione comunale di Bolzano, mi sento di fare mie tutte le controdeduzioni espresse dalla Giunta comunale di Bolzano in data 16 ottobre 1956 in relazione al primo rinvio da parte della Giunta provinciale della deliberazione N. 1437 del 2-10-1956 del Comune di Bolzano, vale a dire le controdeduzioni che non solo ribadiscono la legittimità di questa gratifica, in quanto l'Amministrazione comunale di Bolzano non intende costituire un pericoloso precedente in proposito, ma intende solo concedere questa modesta cifra per le considerazioni che prima facevo. Gratifica che del resto è stata già concessa a suo tempo in altro caso da parte dell'amministrazione comunale di Bolzano, e precisamente nel 1951, quando l'amministrazione comunale di Bolzano aveva liquidato ad alcuni dipendenti collocati a riposo un'indennità facoltativa di buona uscita senza con ciò costituire un precedente e l'amministrazione provinciale aveva accettato questa deliberazione. Il precedente non può essere invocato, anche se pensiamo che è consentito all'amministrazione comunale di Bolzano di integrare mensilmente alcune pensioni di ex impiegati comunali con un contributo mensile; è pure facoltativo questo, è una specie di gratifica mensile che viene portata ad aggiungersi alla modesta pensione, che ex dipendenti comunali, in questo caso impiegati del Comune di Bolzano, vengono a percepire mensilmente, ma è una specie di gratifica. Allora, perché di fronte alla manica larga, forse molte volte usata dalla Giunta provinciale in sede di tutela nei confronti di certe spese delle amministrazioni comunali di Bolzano, e perché di fronte ai due precedenti, appena adesso accennati, di gratifiche sotto una voce o sotto l'altra, concesse ad ex dipendenti da parte dell'amministrazione comunale di Bolzano, si vuole oggi invocare l'art. 312 della legge comunale e provinciale quale pretesto per impedire che a questi operai vada questa modesta gratifica? Ma anche se per ogni dipendente ci sarà una cifra di qualche centinaia di migliaia di lire, — e bisogna tener conto che questi dipendenti, che sono arrivati a 60 anni di età, per i quali sarà impossibile ottenere un'altra occupazione e che godranno di pensioni irrisorie, — perché non si vuole consentire ad un Comune di poter elargire questa gratifica? Faccio mie, quindi, le controdeduzioni ed invito la Giunta provin-

ziale a voler rivedere questo caso, perché è un caso doloroso. In fin dei conti, se si trattasse di un bilancio deficitario, come Merano, io sarei d'accordo sulla gratifica lo stesso, ma si potrebbe disquisire in tema finanziario, perché si potrebbe dire che bisogna stare attenti, che non bisogna allentare i cordoni della borsa perché poi si va alla cassa regionale ad attingere i contributi e così via; sarebbe un argomento per lo meno — che io non accetterei integralmente, — ma sarebbe un argomento che avrebbe una certa validità per un tipo del genere di amministrazione comunale. Ma trattandosi dell'amministrazione comunale di Bolzano, voglia la Giunta provinciale di Bolzano rivedere questa pratica e se vuole instaurare da ora in avanti un criterio di maggiore rigidità nei confronti delle amministrazioni comunali, non solo di Bolzano, ma di tutte le amministrazioni comunali per quanto si riferisce alle spese facoltative, o meglio a certe spese facoltative, non incominci proprio con questo caso. Sani questo caso, come ha sanato tanti casi del passato, ma non incominci con questo caso, incominci se mai dopo questo caso, e sul piano dell'obiettività e soprattutto della giustizia io sarò sempre concorde con la Giunta provinciale in sede di tutela, quando dirà ad una amministrazione comunale, che certe spese non devono essere fatte, ma non si cominci con questo caso! Soprattutto da parte vostra, signori, che siete i sostenitori ad oltranza dell'autonomia comunale, ebbene, quando un Comune come quello di Bolzano, che ha un bilancio attivo, non si consente neanche una spesa facoltativa di questo genere, ditemi voi su che cosa deve fondare questa autonomia da parte di una amministrazione comunale quale è quella del capoluogo di una Provincia. Se si volesse essere rigidi con l'art. 312 della legge comunale e provinciale, prima dovremmo guardare in casa nostra come si fanno certe spese. Più volte abbiamo, purtroppo, avuto occasione, quando parlavamo a "spropósito", di temi culturali, di vedere come mille e mille fossero i rivoli dove non colava l'acqua dall'alto delle montagne, ma l'oro sonante, biglietti da mille della Repubblica italiana, attraverso mille rivoli, ed abbiamo avuto occasione di intrattenerci a fare parecchie critiche a questo riguardo. Bisogna essere anche tolleranti di fronte a certi casi ed interpretare la legge con un certo discernimento e soprattutto con un certo spirito umano. Se si vuole fare applicare la legge la si faccia applicare di fronte a tutti i casi e non di fronte a qualche caso, che strana cosa, vede protagonisti poveri operai licenziati per limiti di età.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): La Giunta ha respinto la delibera del Comune di Bolzano del 2 ottobre 1956 n. 1437 in base all'art. 312. Al predetto provvedimento del Comune di Bolzano venne negata l'approvazione da parte della Giunta provinciale perché gli operai collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età hanno avuto regolarmente liquidata l'in-

dennità di licenziamento e sono stati regolarmente iscritti agli Istituti di previdenza durante il loro servizio presso il Comune di Bolzano; inoltre perché la misura delle pensioni liquidate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non può motivare rispettivamente giustificare l'elargizione di rilevanti gratifiche di natura prettamente facoltativa da parte del Comune ed infine perché la deliberazione del Comune di Bolzano costituirebbe un pericoloso precedente per tutti i licenziamenti e collocamenti a riposo da farsi in avvenire o anche già fatti. Le controdeduzioni del Comune di Bolzano non ho avuto occasione di vedere, ad ogni modo le esamineremo nella prossima seduta di Giunta. Per oggi dò solo la risposta per quali motivi noi abbiamo negato l'approvazione alla Giunta comunale di Bolzano.

NARDIN (P.C.I.): C'è ancora la possibilità di esaminare?!

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Sì, c'è sempre la possibilità.

NARDIN (P.C.I.): Non mi dichiaro né soddisfatto né insoddisfatto, io spero ed auspico che la Giunta provinciale voglia riesaminare il caso, voglia esaminare le controdeduzioni del Comune e le voglia accogliere. Non guardate al mio invito, io mi sono fatto promotore di questa interpellanza tanto per sollevare la questione, ma esaminate veramente questo caso con spirito di umanità e giustizia. E se volete instaurare un criterio di rigidità, allora cominciate dopo questo caso e di fronte a tutti i casi e saremo sempre d'accordo sul piano della obiettività e della giustizia.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Considerate una spesa eccezionale!

NARDIN (P.C.I.): Spero che si trovi una forma; signor Presidente della Giunta, fate anche voi come fa la Corte dei conti ed insegnate alla amministrazione comunale di Bolzano come deve far uscire questi 7 milioni!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Spesa riservata del sindaco di Bolzano!

NARDIN (P.C.I.): Spero veramente che su questo non dobbiamo ancora incontrarci e soprattutto scontrarci.

PRESIDENTE: Interpellanza del consigliere Ettore Nardin di data 17 dicembre 1956:

*“Interpello il Signor Presidente della Giunta provinciale per conoscere se, in ordine alla situazione della Azienda Elettrica Consorziata di Bolzano e di Merano e al minacciato aumento delle tariffe elettriche da parte dell'A.E.C. stessa, intende finalmente e sollecitamente*

*promuovere sull'argomento un dibattito in Consiglio provinciale...*

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Non ho niente in contrario che si faccia una volta una discussione in Consiglio, ma oggi come oggi non vedo molto produttiva una discussione sull'azienda elettrica di Bolzano in Consiglio provinciale. Però non è questione di discutere, dobbiamo attendere il provvedimento del C.I.P. che dovrebbe senz'altro entrare in vigore dopo che il Governo ha avuto su questo punto la fiducia del Parlamento. Questo provvedimento porterà un grande sollievo al bilancio dell'Azienda. Intanto non ho altro da aggiungere, appena conosceremo questo provvedimento ed appena saremo edotti della portata di questo provvedimento, possiamo vedere fino a che punto l'Azienda è in grado di sostenersi. Se, come sono assolutamente convinto, dovranno essere aumentate le tariffe e se il Consiglio a maggioranza vuole assolutamente discutere questa questione non ho niente in contrario a discuterla, anche se non vedo molto produttiva questa discussione. Io personalmente non mi oppongo, perché mi sembra che sia stata data la parola dal Presidente Erckert di discutere una volta questa cosa in Consiglio, ma, come ho detto, oggi come oggi non è il caso di discuterla.

NARDIN (P.C.I.): Ho presentato questa interpellanza per dichiararmi insoddisfatto, in maniera che a sensi del regolamento questa interpellanza sarà trasformata in mozione e finalmente almeno qualche cosa si potrà dire in tema di Azienda Elettrica, perché non c'è solo il problema delle tariffe, signor Presidente, è uno dei problemi più gravi, ma il problema delle tariffe, gli aumenti o altro, è un derivato di tutta una situazione generale, su cui abbastanza bene si è intrattenuto il Consiglio comunale di Bolzano recentemente. E' stato assai produttivo che finalmente l'amministrazione comunale di Bolzano ne discutesse pubblicamente, perché per troppo tempo si è tenuta la questione dell'Azienda elettrica nell'ambito di ristrette assemblee, per non dire di peggio. Allora è il caso anche nostro, mi pare!. Credo che una discussione franca ed aperta sulla situazione sia sempre produttiva, tanto più che la pubblica opinione ha diritto di essere finalmente informata. L'azienda elettrica non è un'azienda privata, malgrado così pensino forse in pratica alcuni dirigenti, ma è di interesse pubblico e noi come rappresentanti pubblici — specie di un Consiglio provinciale — che esprimiamo la Giunta provinciale, la quale si riunisce in sede di tutela per controllare questo bilancio dell'Azienda ed altri atti amministrativi, è giusto che discutiamo la cosa. La mia iniziativa, lei lo sa molto bene Presidente Pupp, non ha alcun scopo polemico, perché mi sono sempre trovato solidale con la Giunta nell'impedire l'aumento delle tariffe elettriche. Ho sempre sostenuto cose che il Consiglio comunale di Bolzano recentemente ha ribadito

quasi all'unanimità, anche se quando io le ho sostenute in più di una occasione, p. es. il giornale l'«Adige», della D.C., aveva detto che queste mie richieste erano delle richieste demagogiche! Ma, sapete, quando si comincia una lotta magari si è soli, oggi fortunatamente siamo in tanti a voler luce, non solo luce *dalla* Azienda elet-

trica, ma luce *sull'*Azienda elettrica, il che è molto importante!

**PRESIDENTE:** Molti auguri a tutti per il nuovo anno! La seduta è tolta.

Ore 13 Utr.